

Ai sensi degli art. 2, 3 e 21 l. 2 gennaio 1989 n. 6 una specifica rilevanza deve essere riconosciuta limitatamente alla situazione giuridica dei ricorrenti che rivestano la qualifica professionale di guida alpina, ma non anche a favore di quelli aventi la qualifica professionale originaria di accompagnatori di media montagna, in quanto la predetta legge quadro statale stabilisce espressamente che le regioni hanno facoltà di prevedere la formazione e l'abilitazione di questa seconda figura professionale integrativa e pertanto esse dispongono di un'ampia discrezionalità in materia, sia nella fase di costituzione di quest'ultima categoria professionale che nella sua successiva evoluzione, ivi compresa l'eventuale soppressione della medesima in via di legislazione sopravvenuta.

T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, 19/12/2001, n. 1291

PARTI IN CAUSA

Aldrovandi e altri c. Reg. Emilia Romagna

FONTI

Foro Amm., 2001

RIFERIMENTI NORMATIVI

L 02/01/1989, n. 6, art. 3

L 02/01/1989, n. 6, art. 2

L 02/01/1989, n. 6, art. 21

.....
La condotta degli organizzatori di un corso per guida alpina deve considerarsi colpevole per il sinistro occorso ad un allievo nell'espletamento di una ascensione, per avere gli stessi scelto un itinerario mai praticato, compromettendo la buona riuscita dell'impresa.

App. Torino, 19/12/1997

PARTI IN CAUSA

A.G.A.I. c. Montani

FONTI

Riv. Dir. Sport, 1999, 545 nota di LANOTTE

RIFERIMENTI NORMATIVI

CC Art. 2043